



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6537

SEDUTA DEL 20/07/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLA DGR N. XI/5479/2021 TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO, CON ESTENSIONE SOGGETTIVA A PRINCIPIA S.P.A., PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE INTERNAZIONALE REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON FACTORY PLUS E L' UNIVERSITÀ DI BERKELEY – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

I Dirigenti Maria Carla Ambrosini Gessyca Golia

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATA la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42, che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura che prevede il sostegno alle start up innovative;

RICHIAMATE:

- la DGR 8 novembre 2021, n. XI/5479 "Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale promosso in collaborazione con Skydeck Berkeley e approvazione dei criteri per la concessione dei contributi alle imprese nell'ambito del programma di accelerazione";
- la DGR 4 dicembre 2023, n. XII/1489 "Proroga dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale promosso in collaborazione con Skydeck Berkeley, di cui alla DGR n. XI/5479/2021;

RICHIAMATA la D.G.R. 18 maggio 2026, n. XII/6168 "Approvazione dello schema di Accordo Quadro di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo";

CONSIDERATO che:

- Principia S.p.A. (già Arexpo S.p.A.) è il soggetto proprietario e sviluppatore dell'area MIND - Milano Innovation District, ecosistema di rilevanza nazionale dedicato alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo imprenditoriale;
- Principia S.p.A. opera quale piattaforma di coordinamento e valorizzazione di iniziative strategiche ad alto contenuto innovativo, favorendo l'integrazione tra imprese, università, investitori e istituzioni pubbliche;
- il coinvolgimento diretto di Principia S.p.A. nel rinnovato Accordo di collaborazione consente sia di rafforzare il presidio istituzionale e strategico del Programma di accelerazione all'interno dell'ecosistema lombardo dell'innovazione, assicurandone maggiore coerenza, sostenibilità e integrazione territoriale, sia a rafforzare l'attrattività internazionale del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Programma anche attraverso la disponibilità di spazi e servizi dedicati alle start-up selezionate, favorendone l'insediamento stabile presso MIND;

DATO ATTO che il programma di accelerazione internazionale originariamente promosso in collaborazione con Skydeck Berkeley di cui alla richiamata DGR 8 novembre 2021, n. XI/5479 ha previsto:

- l'assegnazione di un voucher di 25.000,00, a carico delle risorse di Regione Lombardia, a ciascuna singola start up selezionata tramite evidenza pubblica, da utilizzare per i servizi forniti da Factory Plus S.r.l. società benefit (di seguito Factory Plus), già Cariplo Factory S.r.l. società benefit;
- la selezione di start up ad elevato tasso di innovazione sia hardware che software attive nei settori strategici per l'economia a partire da Industria 4.0, Aerospazio, Scienze della vita, Economia Circolare, Energia e Agrifood;
- l'accesso, per le start up selezionate, ad un percorso di accelerazione di sei mesi alternato da sessioni di formazione frontale, sessioni di revisione, workshop, validazione tecnica ed advisory tecnologica che fanno leva sull'attivazione delle competenze;
- la partecipazione di ciascuna start up selezionata alla giornata "Demoday", evento che permette alla start up di presentare i propri prodotti e servizi innovativi ad un'ampia platea di operatori di Venture Capital, operatori finanziari e altri rilevanti stakeholder dell'ecosistema della Ricerca e dell'Innovazione;

PRESO ATTO che dalla relazione finale circa le attività e i risultati conseguiti in attuazione della richiamata DGR n. XI/5479/2021, trasmessa con pec prot. reg.le O1.2025.0024143 del 24/11/2025 da Factory Plus, allora Cariplo Factory, in qualità di soggetto attuatore del programma di accelerazione internazionale, si rileva che:

- il programma di accelerazione internazionale avviato nel periodo 2022-2025, inizialmente realizzato in collaborazione con l'Università di Berkeley – SkyDeck, ha prodotto risultati significativi in termini di attrattività internazionale, selettività, crescita tecnologica e capacità di funding delle startup partecipanti;
- il Programma ha registrato:
 - oltre 4.100 candidature internazionali e la selezione di 54 startup;
 - un incremento medio del TRL (Technology Readiness Level, o Livello di Maturità Tecnologica) da 5 a 7;
 - una crescita complessiva del fatturato delle startup pari al +243% a dodici mesi dalla conclusione dei percorsi di accelerazione;
 - una raccolta complessiva di oltre 24 milioni di euro tra equity e contributi successivi alla partecipazione al Programma;

RILEVATO tuttavia che la medesima Relazione finale ha evidenziato alcune rigidità strutturali del modello di accelerazione basato su una partnership internazionale rigida, in particolare con riferimento a:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- limitata flessibilità nell'adattamento dei contenuti e delle tempistiche del programma alle specificità delle startup e dei settori coinvolti;
- complessità nei rapporti con il partner estero sotto l'ombrello di Skydeck;
- ridotta possibilità di evoluzione incrementale del pregresso modello di accelerazione in funzione delle esigenze emergenti dell'ecosistema lombardo dell'innovazione e conseguente opportuna ridefinizione del modello;

PRESO ATTO:

- della pec prot. reg.le O1.2026.0011203 del 12/06/2026 con cui Fondazione Cariplo ha confermato la volontà di rinnovare l'Accordo di collaborazione e ha comunicato l'avvenuta deliberazione di cofinanziamento dell'iniziativa;
- della pec prot. reg.le O1.2026.0012926 del 08/07/2026 con cui Principia S.p.A. ha manifestato l'interesse ad aderire all'Accordo di collaborazione condividendo le finalità dell'iniziativa e confermando la propria partecipazione al Programma secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione, contribuendo alla sua realizzazione nei termini e con le modalità ivi disciplinate;

RITENUTO pertanto:

- opportuno procedere al rinnovo e aggiornamento dell'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. XI/5479/2021, con estensione soggettiva a Principia S.p.A., confermandone le finalità e l'oggetto, pur ridefinendone il modello;
- di promuovere un programma di accelerazione internazionale evoluto, maggiormente flessibile e adattabile, realizzato in collaborazione con Factory Plus e con l'Università di Berkeley, valorizzando le competenze maturate nel precedente triennio e superando le rigidità del modello precedente;
- di approvare un nuovo schema di Accordo di collaborazione, idoneo a disciplinare ruoli, impegni e modalità di coordinamento tra le Parti per il periodo di riferimento;

PRESO ATTO dell'Accordo tra Factory Plus e l'Università di Berkeley trasmesso da Fondazione Cariplo con la richiamata pec prot. reg.le O1.2026.0011203 del 12/06/2026;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia sosterrà il Programma:
 - con un apporto di complessivi euro 1.000.000,00 nel biennio 2027-2028 finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto (grant) a titolo di cofinanziamento dei costi relativi ai servizi di accelerazione resi da Factory Plus, anche in collaborazione con l'Università di Berkeley a favore delle start up selezionate nel programma di accelerazione sulla base di una procedura di evidenza pubblica e dei criteri allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - le risorse regionali trovano copertura sul capitolo 14.01.104.15009, che presenta la necessaria disponibilità di competenza, per euro 600.000,00 nel



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2027 e per euro 400.000,00 nel 2028 e saranno erogate da Regione Lombardia, sulla base delle effettive start up accelerate nel triennio e comunque entro il limite dello stanziamento sopra richiamato;

- intervenendo, in coerenza con le linee di sviluppo regionale, nella fase di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali, insieme alle altre iniziative di valorizzazione di start up nate da programmi e iniziative regionali;
- Fondazione Cariplo concorrerà alla realizzazione del Programma:
 - con un apporto di complessivi euro 1.500.300,00 destinati a Factory Plus per la realizzazione del Programma e delle attività di accompagnamento, coordinamento e comunicazione;
- Principia S.p.A. concorrerà alla realizzazione del Programma:
 - con risorse pari a euro 300.000,00 totali, suddivisi in 100.000,00 per anno nel triennio, da erogarsi in favore di Factory Plus per l'erogazione dei servizi di accelerazione e di accompagnamento delle start-up selezionate all'esito della selezione pubblica indetta da Factory Plus, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale, con la finalità di rendere ancora più attrattivo il programma e consolidare la permanenza fisica delle startup presso MIND;
 - attraverso la messa a disposizione di spazi per le startup ovvero attraverso l'erogazione di servizi (a mero titolo esemplificativo: networking con altri centri di innovazione, missioni presso parchi scientifici internazionali, etc.);

DATO ATTO che le risorse messa a disposizione da Regione Lombardia pari a euro 1.000.000,00, che trovano copertura sul capitolo 14.01.104.15009 del Bilancio regionale 2027-2028, saranno utilizzati per l'erogazione dei contributi da 25.000,00 euro ciascuno, destinati alla copertura dei servizi di accelerazione fruiti dalle start up selezionate, sulla base delle effettive start up accelerate e comunque entro il limite dello stanziamento sopra richiamato;

STABILITO che:

- i contributi, destinati alla copertura dei servizi di accelerazione, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- nel rispetto dei principi generali del Regolamento De Minimis:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - il contributo, destinato alla copertura dei servizi di accelerazione, sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973;
 - le candidature dovranno essere presentate direttamente dai soggetti proponenti compilando il modulo di registrazione ("Application Form") e inviando la documentazione indicata nel Regolamento attuativo che verrà approvato dalla Direzione generale Sviluppo Economico;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTI:

- lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia S.p.A. per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale realizzato in collaborazione con Factory Plus e l'Università di Berkeley, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i criteri per la concessione dei contributi alle imprese nell'ambito del programma di accelerazione, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare:

- lo schema Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia S.p.A. per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale realizzato in collaborazione con Factory Plus e l'Università di Berkeley, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i criteri per la concessione dei contributi alle imprese nell'ambito del programma di accelerazione, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RITENUTO di demandare:

- al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico la sottoscrizione per Regione Lombardia dell'Accordo di collaborazione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- al Dirigente pro tempore della struttura "Start Up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia:
 - l'assunzione degli atti conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di cui allo schema Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
 - gli adempimenti in tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della Legge 234/2012 di cui al DM 115/2017, in particolare con riferimento agli articoli 8 e s.s.;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

STABILITO che:

- l'Accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2028, salvo proroghe concordate tra le Parti;
- alle start up accelerate nel Programma oggetto di contributo regionale sarà richiesto di mantenere la sede operativa in Lombardia per cinque anni dalla concessione del contributo, così da consolidare gli effetti dell'iniziativa a favore dello sviluppo del territorio e consentire una contaminazione positiva tra start up incubate e imprese "Corporate" presenti in Lombardia a beneficio dell'intero sistema economico regionale;

DATO ATTO che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero della Fondazione le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successivi provvedimenti;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di procedere al rinnovo e aggiornamento dell'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. XI/5479/2021, con estensione soggettiva a Principia S.p.a.,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

confermandone le finalità e l'oggetto, pur ridefinendone l'assetto soggettivo e operativo;

2. Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia S.p.a. per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale realizzato in collaborazione con Factory Plus e l'Università di Berkeley, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di stabilire che l'Accordo abbia validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2028, salvo proroghe concordate tra le Parti;
4. Di stabilire che Regione Lombardia concorrerà alla realizzazione del Programma con un cofinanziamento di complessivi euro 1.000.000,00 nel biennio 2027-2028 finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto (grant) a titolo di cofinanziamento dei costi relativi ai servizi di accelerazione resi da Factory Plus, anche in collaborazione con l'Università di Berkeley a favore delle start up selezionate nel programma di accelerazione sulla base di una procedura di evidenza pubblica e dei criteri allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di approvare i criteri per la concessione dei contributi regionali alle imprese nell'ambito del programma di accelerazione, allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. Di stabilire:
 - che le risorse regionali trovano copertura sul capitolo 14.01.104.15009, che presenta la necessaria disponibilità di competenza, per euro 600.000,00 nel 2027 e per euro 400.000,00 nel 2028 e saranno erogate da Regione Lombardia, sulla base delle effettive start up accelerate nel triennio e comunque entro il limite dello stanziamento sopra richiamato;
 - i contributi, destinati alla copertura dei servizi di accelerazione, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
 - in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
 - nel rispetto dei principi generali del Regolamento De Minimis;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - il contributo, destinato alla copertura dei servizi di accelerazione, sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973;
7. Di stabilire inoltre che le start up accelerate nel Programma oggetto di contributo regionale sarà richiesto di mantenere la sede operativa in Lombardia per cinque anni dalla concessione del contributo, così da consolidare gli effetti dell'iniziativa a favore dello sviluppo del territorio e consentire una contaminazione positiva tra start up incubate e imprese "Corporate" presenti in Lombardia a beneficio dell'intero sistema economico regionale;
8. Di demandare:
- al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico la sottoscrizione per Regione Lombardia dell'Accordo di collaborazione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - al Dirigente pro tempore della struttura "Start Up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia:
 - l'assunzione degli atti conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di cui allo schema Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
 - gli adempimenti in tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 52 della Legge 234/2012 di cui al DM 115/2017, in particolare con riferimento agli articoli 8 e s.s.;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di trasmettere il presente provvedimento a Fondazione Cariplo e a Principia S.p.A. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Titolo	RINNOVO DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE INTERNAZIONALE REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON FACTORY PLUS E L'UNIVERSITÀ DI BERKELEY – DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
Premesse	Il Programma di accelerazione internazionale nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, avviata in attuazione dell'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. XI/5479/2021, ed è stato attuato nel periodo 2022–2025 mediante il coinvolgimento di partner qualificati dell'ecosistema dell'innovazione. Considerati gli esiti del Programma concluso e i risultati conseguiti, nonché le evidenze emerse in merito alla necessità di un'evoluzione del modello di accelerazione verso un assetto maggiormente flessibile e integrato con il contesto territoriale, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo intendono rinnovare e aggiornare l'Accordo di collaborazione, con estensione soggettiva a Principia S.p.A. quale soggetto proprietario e sviluppatore dell'area MIND – Milano Innovation District, al fine di rafforzare l'integrazione del Programma con l'ecosistema dell'innovazione lombardo e la capacità di attrazione e consolidamento delle start-up sul territorio.
Finalità	Il Programma di accelerazione internazionale è finalizzato a: - supportare il percorso di crescita e sviluppo, anche in ambito internazionale, di imprese innovative (start-up), favorendone la competitività e l'accesso al mercato; - rafforzare le competenze imprenditoriali e manageriali delle start-up, contribuendo ad attrarre talenti, iniziative imprenditoriali e investimenti anche dall'estero, favorendo la partecipazione al programma di start-up internazionali e il loro insediamento operativo in Lombardia.; - intervenire nel cosiddetto “miglio critico” dell'innovazione (death valley), sostenendo i processi di validazione tecnologica, industrializzazione e scalabilità delle soluzioni; - valorizzare e integrare competenze, metodologie e best practice internazionali a beneficio della catena del valore dell'innovazione e del sistema economico regionale e nazionale. Il Programma favorisce inoltre l'integrazione delle start-up selezionate con l'ecosistema dell'innovazione lombardo, anche attraverso il loro inserimento nel contesto del Milano Innovation District – MIND.

ALLEGATO B

PRSS XII Lgs.	O.S. 4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa
Soggetti beneficiari	I destinatari finali dei contributi previsti da Regione Lombardia sono (ai sensi della l.r. 11/2014) "start up" costituite come MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) con sede operativa sul territorio regionale ovvero che dichiarino l'intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia ai fini dell'erogazione del contributo (voucher). La sede operativa in Lombardia è requisito per l'erogazione del voucher e sarà oggetto di verifica da parte di Factory Plus s.r.l. Società Benefit anche successivamente all'assegnazione del contributo destinato alla copertura dei costi dei servizi di accelerazione. La sede operativa dovrà essere mantenuta in Lombardia per 5 anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.
Soggetto gestore	Il soggetto del gestore del programma è Factory Plus s.r.l. Società Benefit (di seguito Factory Plus), che è tenuta a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000; - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s; - effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - realizzare l'iniziativa secondo i criteri di cui al presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Il trasferimento delle risorse a Factory Plus avverrà sulla base degli avanzamenti in relazione alle start up accelerate nel triennio, salvo proroga secondo le disposizioni di cui alla l.r. 34/1978 e s.m.i..

ALLEGATO B

	Le comunicazioni verso le start up beneficiarie inerenti la concessione ed erogazione dei voucher regionali saranno curate da Factory Plus in raccordo con Regione Lombardia, evidenziando che i suddetti contributi a fondo perduto derivano da risorse regionali. Factory Plus dovrà trasmettere due relazioni intermedie sullo stato di avanzamento del programma entro il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno, nonché una relazione finale sullo stato conclusivo delle attività alla scadenza dell' Accordo.
Dotazione finanziaria	Regione Lombardia sostiene il Programma con un apporto complessivo pari a euro 1.000.000,00 nel biennio 2027–2028, destinato alla concessione di contributi a fondo perduto (voucher) a titolo di cofinanziamento dei costi relativi ai servizi di accelerazione resi da Factory Plus, anche in collaborazione con l'Università di Berkeley, a favore delle start-up selezionate nell'ambito del Programma. In caso di mancato utilizzo da parte delle start up innovative delle dotazioni loro riservate, le stesse torneranno nella disponibilità generale della dotazione per finanziare le altre start up utilmente collocate in graduatoria.
Fonte di finanziamento	Euro 1.000.000,00 sul capitolo 14.01.104.15009 "Realizzazione progetti per l'innovazione e la competitività a favore delle imprese" del bilancio 2027-2028, sulle annualità di seguito indicate: – euro 600.000,00 sull'esercizio finanziario 2027 – euro 400.000,00 sull'esercizio finanziario 2028
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione di Bandi attuativi da parte di Factory Plus in qualità di responsabile del procedimento. Ogni singola start up innovativa selezionata riceverà un voucher (del valore massimo di 25.000 euro) che potrà essere utilizzato da quest'ultima esclusivamente per i servizi che le verranno erogati nel programma di accelerazione per il tramite di Factory Plus.
Regime di aiuto	I contributi regionali alle imprese accelerate sotto forma di voucher sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

ALLEGATO B

	In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, il contributo premiale sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nel rispetto dei principi generali del Regolamento De Minimis: - la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
Interventi ammissibili	Per accedere al programma di accelerazione e, quindi, al contributo regionale (voucher), Factory Plus attiverà più bandi pubblici a livello nazionale e internazionale volti a selezionare start-up ad elevato potenziale tecnologico e imprenditoriale. Le call saranno orientate prevalentemente all'attrazione di start-up internazionali interessate a sviluppare o consolidare la propria presenza nel mercato europeo attraverso l'insediamento operativo in Lombardia (almeno il 60% di start up devono essere internazionali). I settori delle call sono individuati da Factory Plus in raccordo con la Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia e l'Area Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico di Fondazione Cariplo.
Spese ammissibili	Ogni singola start up innovativa selezionata riceverà un voucher che potrà essere utilizzato da quest'ultima esclusivamente per i servizi che le verranno erogati nel programma di accelerazione per il tramite di Factory Plus.
Tipologia della procedura	L'assegnazione del contributo regionale (voucher) avverrà con procedura valutativa a graduatoria.
Istruttoria e valutazione	Il procedimento di valutazione si compone di una fase di istruttoria di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica della startup innovativa.

ALLEGATO B

	L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione prodotta in sede di domanda e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istruttoria tecnica, che sarà effettuata dal Responsabile del procedimento con il supporto di un apposito nucleo di valutazione con la partecipazione di almeno un funzionario regionale e un program officer di Fondazione Cariplo, è finalizzata a verificare il potenziale della startup rispetto alle finalità del programma e sulla base dei seguenti criteri di valutazione, che saranno maggiormente dettagliati nel bando: – soddisfacimento di un bisogno di mercato; – innovatività della soluzione – fattibilità tecnica; – sostenibilità economica; – scalabilità della soluzione. – competenze ed eterogeneità del team; – potenziale di sviluppo internazionale della startup – capacità di generare ricadute sull'ecosistema regionale dell'innovazione. A conferma del valore qualitativo delle startup potranno essere previste dal bando di successiva emanazione delle attestazioni di soggetti terzi specializzati quali ad esempio Uffici di Trasferimento Tecnologico (Technology Transfer Office, TTO), incubatori, acceleratori, venture capital, business angels, intermediari finanziari, grandi imprese coinvolte in percorsi di co-innovazione (cd. "Corporate"), ovvero altri soggetti specializzati. La soglia minima di punteggio per accedere al contributo regionale (voucher) è di 75 su 100. Il procedimento di approvazione dei beneficiari dei contributi si concluderà entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando promosso da Factory Plus.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Le risorse regionali saranno erogate direttamente a Factory Plus sulla base delle effettive start up accelerate nel triennio e comunque entro il limite di risorse stanziato da Regione Lombardia a copertura dei servizi fruiti dalle start up accelerate che saranno rendicontati. In tutti i casi (start up italiane e start up internazionali) l'erogazione del voucher è subordinata alla costituzione di una sede operativa in Lombardia.



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

FONDAZIONE CARIPLO

E

PRINCIPIA S.P.A.

**PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE
INTERNAZIONALE REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON FACTORY PLUS E
L'UNIVERSITÀ DI BERKELEY**

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore allo Sviluppo Economico Dott. Armando De Crinito, come delegato dalla D.G.R. 22 maggio 2023, n. XII/318 "V Provvedimento Organizzativo 2023", cui ha fatto seguito D.G.R. 25 maggio 2026, n. XII/6191 "IX Provvedimento Organizzativo 2026" di conferma dell'incarico, domiciliato per la carica presso la sede legale in piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (di seguito "Regione Lombardia"),

E

Fondazione Cariplo (C.F. n. 00774480156), con sede in Milano, Via Manin n. 23, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal Dott. Sergio Urbani, Direttore Generale (di seguito "Fondazione"),

E

Principia S.p.A., con sede legale in Milano, via Cristina Belgioioso n. 171, C.F. e P.IVA. n. 07468440966, in persona del Procuratore, dott. Marco Pilloni in forza dei poteri lui conferiti dall'Amministratore Delegato con procura del Notaio Antonio Trezza in data 6 maggio 2026, registrata rep. n. 44738, domiciliato per la carica presso la sede della società (in seguito "Principia");

di seguito anche singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria che persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e sociale, ai sensi della

legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e opera in via prioritaria sul territorio della Regione Lombardia;

- Fondazione Cariplo, in coerenza con il proprio Statuto, realizza le proprie finalità anche attraverso il sostegno a progetti e iniziative volte a favorire l'innovazione, l'imprenditorialità e la valorizzazione del capitale umano, anche mediante il ricorso a proprie società strumentali;
- Fondazione Cariplo ha costituito nel 2016 Cariplo Factory S.r.l. – Società Benefit, anche con la finalità di ideare, progettare e gestire programmi e iniziative a supporto dell'innovazione, della creazione di impresa e dello sviluppo di ecosistemi imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico; detta società, a seguito di un riassetto societario, ha da ultimo modificato la propria denominazione in Factory Plus S.r.l. società benefit (di seguito "Factory Plus");
- Regione Lombardia, in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", promuove la crescita competitiva del sistema produttivo lombardo, il rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione e il sostegno alle start-up innovative;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 prevede il sostegno alle start up innovative;
- con deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2021, n. XI/5479, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione volto al supporto di un programma di accelerazione internazionale, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025;
- nell'ambito dell'attuazione del suddetto Accordo, Factory Plus ha realizzato, nel periodo 2022-2025, un programma di accelerazione internazionale che ha conseguito risultati rilevanti in termini di attrattività internazionale, crescita tecnologica delle start-up partecipanti e capacità di attrarre investimenti;
- la relazione finale di valutazione delle attività svolte ha evidenziato, accanto ai risultati conseguiti, alcune rigidità strutturali del modello di accelerazione basato su partnership internazionali rigide, rendendo opportuna un'evoluzione del

Programma verso un assetto maggiormente flessibile e integrato con l'ecosistema territoriale lombardo;

- Principia S.p.A. (già Arexpo S.p.A.) è la società istituita con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789, per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali allo svolgimento dell'Esposizione Universale Milano 2015, nonché per valorizzare e riqualificare il sito espositivo ove la stessa si è svolta (oggi Milano Innovation District, di seguito, anche solo il "Sito" o "MIND") dopo la sua conclusione;
- Principia è soggetto attuatore del Programma Integrato di intervento di MIND – Milano Innovation District (anche solo "PII MIND"); MIND costituisce un ecosistema di rilevanza internazionale dedicato alla ricerca, all'innovazione e allo sviluppo imprenditoriale, nel quale sono insediate università, centri di ricerca, imprese innovative e infrastrutture strategiche per l'innovazione;
- il coinvolgimento diretto di Principia S.p.A. nel presente Accordo consente di rafforzare l'integrazione del Programma di accelerazione con l'ecosistema MIND, favorendo l'attrattività internazionale, la permanenza delle start-up sul territorio e la valorizzazione delle infrastrutture e dei servizi a supporto dell'innovazione;
- Regione Lombardia, Fondazione Cariplo condividono l'interesse a rinnovare e aggiornare l'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. XI/5479/2021, e Principia a partecipare, confermandone le finalità e l'oggetto, pur ridefinendone l'assetto soggettivo e operativo;
- il nuovo programma di accelerazione internazionale ("Programma di accelerazione") si configura come evoluzione del precedente ed è realizzato da Factory Plus quale soggetto attuatore, in collaborazione con l'Università di Berkeley, quale partner tecnico-scientifico, e con il supporto strategico e infrastrutturale di Principia S.p.A.;
- nell'ambito del Programma di accelerazione Factory Plus e l'Università di Berkeley hanno sottoscritto il "Berkeley SkyDeck Partner Agreement for the Innovation Partners Program (IPP)/ Accelerating Careers in Entrepreneurship (ACE) Program" (di seguito "Accordo Factory-Berkeley"), agli atti della

Direzione Generale Sviluppo Economico, in forza del quale Factory Plus è soggetto deputato alla selezione delle startup e che offre alle stesse la possibilità di partecipare al Programma;

- il presente Accordo disciplina, pertanto, i ruoli, gli impegni e le modalità di collaborazione tra le Parti per l'attuazione del Programma di accelerazione internazionale nel periodo di riferimento.

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. OGGETTO

Il presente Accordo ha ad oggetto la collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia S.p.A. per il supporto allo sviluppo e all'attuazione di un Programma di accelerazione internazionale rivolto a start-up ad elevato potenziale innovativo.

Il Programma di accelerazione:

- si configura come rinnovo e aggiornamento del programma realizzato nel periodo 2022–2025 in attuazione dell'Accordo di cui alla DGR n. XI/5479/2021;
- è finalizzato a rafforzare la competitività, la crescita tecnologica e la capacità di attrazione di investimenti delle start-up innovative partecipanti, nonché l'attrattività del sistema regionale lombardo dell'innovazione.

Il Programma è realizzato da Factory Plus quale soggetto attuatore, che ne cura la progettazione, la gestione operativa e il coordinamento complessivo, in collaborazione con le Parti, anche attraverso il coinvolgimento di partner nazionali e internazionali.

Nell'ambito dell'attuazione del Programma, Factory Plus opera in collaborazione con l'Università di Berkeley, in forza dell'Accordo Factory-Berkeley di cui alle premesse, quale partner tecnico-scientifico, al fine di valorizzare competenze, metodologie e best practice internazionali in materia di accelerazione di impresa.

Il Programma è attuato in stretta integrazione con l'ecosistema MIND – Milano Innovation District, anche grazie al contributo di Principia S.p.A., che favorisce l'attrattività, l'insediamento e la permanenza delle start-up sul territorio, nonché la connessione con imprese, università e altri attori dell'innovazione presenti in Mind. Le attività del Programma sono realizzate nel rispetto degli indirizzi di sviluppo regionale e delle modalità operative definite nel presente Accordo, nonché in coerenza con i criteri per la concessione dei contributi regionali approvati con la deliberazione di Giunta regionale di rinnovo e aggiornamento dell'Accordo.

3. IMPEGNI DELLE PARTI

Regione Lombardia concorre alla realizzazione del Programma di accelerazione internazionale mediante:

- il cofinanziamento del Programma per euro 1.000.000,00, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale di rinnovo e aggiornamento dell'Accordo;
- la definizione degli indirizzi strategici di interesse regionale in materia di sviluppo economico, innovazione e attrattività del territorio.

Regione Lombardia partecipa alle attività di indirizzo e monitoraggio del Programma, nel rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto attuatore, e interviene nelle fasi di valorizzazione dei risultati conseguiti dalle start-up accelerate, anche in raccordo con le politiche regionali di sostegno all'innovazione.

Fondazione Cariplo concorre alla realizzazione del Programma attraverso il proprio apporto finanziario per euro 1.500.300,00, secondo quanto stabilito nel presente Accordo e nei limiti delle deliberazioni dei propri organi competenti.

Fondazione Cariplo collabora con Regione Lombardia e Principia S.p.A. al fine di assicurare il coordinamento strategico del Programma e la coerenza dello stesso con le finalità istituzionali delle Parti.

Principia S.p.A., in qualità di soggetto proprietario e sviluppatore dell'area MIND – Milano Innovation District, concorre alla realizzazione del Programma quale partner strategico e infrastrutturale.

In particolare, Principia S.p.A. si impegna a:

- destinare 300.000,00 euro totali per la realizzazione del programma, suddivisi in 100.000,00 per anno da erogarsi in favore di Factory Plus per l'erogazione dei servizi di accelerazione e di accompagnamento delle start-up selezionate all'esito della selezione pubblica indetta da Factory Plus, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale;
- favorire l'integrazione del Programma di accelerazione con l'ecosistema MIND;
- contribuire all'attrattività e alla permanenza delle start-up partecipanti anche mediante la messa a disposizione di spazi all'interno dell'ecosistema MIND – Milano Innovation District, adeguatamente progettati e attrezzati per ospitare le attività delle start-up. In particolare, Principia S.p.A. favorirà l'insediamento delle start-up accelerate prevedendo la disponibilità, nei termini e modalità che verranno definite, di alcuni spazi all'interno di MIND, al fine di incentivare il radicamento e lo sviluppo delle imprese innovative sul territorio anche dopo la conclusione del Programma; collaborare alle attività di valorizzazione del Programma e dei suoi risultati, in raccordo con le altre Parti.

Resta inteso che Principia S.p.A. non assume il ruolo di soggetto attuatore, né è destinataria di contributi regionali a valere sul presente Accordo.

Factory Plus è individuata quale soggetto attuatore del Programma di accelerazione internazionale.

In tale veste, Factory Plus è responsabile:

- della progettazione, organizzazione e gestione operativa del Programma;
- della pubblicazione e gestione delle procedure di selezione delle start-up, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale;
- dell'erogazione dei servizi di accelerazione e dell'accompagnamento delle start-up lungo il percorso di crescita e sviluppo;
- del monitoraggio delle attività e della rendicontazione nei confronti delle Parti,

secondo le modalità previste dal presente Accordo e dai provvedimenti attuativi.

Nell'ambito dell'attuazione del Programma, Factory Plus opera in collaborazione con l'Università di Berkeley quale partner tecnico-scientifico, al fine di valorizzare competenze, metodologie e best practice internazionali in materia di accelerazione d'impresa.

La collaborazione con l'Università di Berkeley non attribuisce a quest'ultima ruoli di governance del Programma né funzioni di gestione amministrativa o finanziaria, che restano in capo a Factory Plus.

Le Parti collaborano tra loro secondo principi di leale cooperazione, buona fede e trasparenza, al fine di garantire il corretto svolgimento del Programma e il perseguimento delle finalità pubbliche dell'Accordo.

Eventuali ulteriori modalità operative di coordinamento e confronto tra le Parti potranno essere definite, ove necessario, mediante atti attuativi o intese operative, senza modificare il presente Accordo.

4. RISORSE FINANZIARIE E CONTRIBUTI

Regione Lombardia concorre alla realizzazione del Programma di accelerazione internazionale con un apporto finanziario complessivo pari a euro 1.000.000,00 nel biennio 2027–2028, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto (grant) a favore delle start-up selezionate nell'ambito del Programma.

I contributi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento dei costi relativi ai servizi di accelerazione resi da Factory Plus, anche in collaborazione con l'Università di Berkeley, secondo quanto previsto dai criteri approvati dalla Giunta regionale.

Le risorse regionali trovano copertura sul capitolo 14.01.104.15009 del Bilancio regionale, come segue:

- euro 600.000,00 per l'annualità 2027;
- euro 400.000,00 per l'annualità 2028.

I contributi regionali sono concessi alle start-up selezionate sulla base delle effettive start-up accelerate nel triennio e comunque entro il limite massimo delle risorse stanziato.

Le risorse regionali saranno erogate, a decorrere da gennaio 2027, sulla base degli avanzamenti in relazione alle start up incubate nel triennio, salvo proroga secondo le disposizioni di cui alla l.r. 34/1978 e s.m.i.

Rimane inteso che, avendo natura contributiva, la somma erogata da Regione a Factory Plus è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633/1972 e s.m.i.

Fondazione Cariplo, a valere sulle disponibilità previste dalla programmazione istituzionale per il 2026, concorre alla realizzazione del Programma con un apporto finanziario complessivo di 1.500.300,00 euro come da deliberazioni dei propri organi competenti.

Le risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo sono destinate al supporto delle attività di progettazione, coordinamento, accompagnamento e comunicazione del Programma svolte da Factory Plus con cui provvederà a formalizzare i necessari rapporti.

Principia S.p.A. concorre alla realizzazione del Programma mediante un apporto finanziario di 300.000,00 euro complessivi, suddivisi in 100.000,00 per anno - da erogarsi in favore di Factory Plus per l'erogazione dei servizi di accelerazione e di accompagnamento delle start-up selezionate all'esito della selezione pubblica indetta da Factory Plus, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale - e non finanziario, finalizzato a rafforzare l'attrattività del Programma e a favorire l'insediamento e la permanenza delle start-up nell'ecosistema MIND – Milano Innovation District.

L' apporto non finanziario può consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- messa a disposizione di spazi e infrastrutture all'interno di MIND idonee, progettate e allestite per rispondere alle esigenze operative delle start-up, garantendo un ambiente funzionale e confortevole che favorisca la produttività e il benessere dei partecipanti;
- erogazione di servizi a supporto delle start-up, quali assistenza tecnica, servizi logistici, connettività digitale, manutenzione degli spazi e servizi accessori finalizzati a sostenere le attività quotidiane e lo sviluppo delle iniziative

imprenditoriali;

- promozione di attività di networking e connessione con altri ecosistemi dell'innovazione, inclusi incontri con imprese consolidate, centri di ricerca, nonché inviti a partecipare a workshop, eventi di comunicazione e altre iniziative di possibile interesse, favorendo il coinvolgimento attivo delle start-up all'interno dell'ecosistema MIND;
- valorizzazione del Programma e dei suoi risultati, al fine di favorire sinergie, collaborazioni, visibilità e promozione sui canali social di MIND.

L' apporto finanziario di Principia S.p.A. pari a 300.000,00 euro totali non assume natura di contributo pubblico regionale e non rientra nel regime di aiuti di Stato disciplinato dal presente Accordo.

5. ATTIVITA'

Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Principia S.p.A. anche tramite gli apporti del soggetto attuatore Factory Plus concorrono alla realizzazione del Programma di accelerazione internazionale in coerenza con le linee di sviluppo regionale, nelle fasi di indirizzo, selezione e valorizzazione delle start-up partecipanti, nonché nel monitoraggio dei risultati conseguiti nel medio-lungo periodo.

Il Programma di accelerazione si articola in fasi operative, definite e adattate da Factory Plus in funzione delle specificità delle start-up selezionate, dei settori tecnologici di riferimento e delle esigenze dell'ecosistema dell'innovazione, nel rispetto delle finalità del presente Accordo.

In particolare, il piano delle attività del Programma di accelerazione prevede le seguenti fasi:

– FASE 1 | Raccolta e selezione delle candidature delle start-up

Factory Plus cura la promozione e la gestione delle procedure di raccolta delle candidature delle start-up mediante call pubbliche a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di attrarre in Lombardia start-up ad alto potenziale innovativo provenienti in particolare dall'estero, favorendone l'insediamento e l'integrazione nell'ecosistema regionale dell'innovazione.

Le procedure di selezione sono finalizzate a individuare start-up ad elevato potenziale innovativo, attive in settori strategici per l'economia regionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di maturità tecnologica, delle prospettive di mercato e della capacità del team imprenditoriale.

– **FASE 2 | Realizzazione del programma di accelerazione**

Il Programma di accelerazione, della durata complessiva indicativa di sei mesi, è progettato e gestito da Factory Plus quale soggetto attuatore e si articola in moduli e attività formative, di mentoring e di accompagnamento allo sviluppo imprenditoriale.

Nell'ambito della realizzazione del Programma, Factory Plus opera in collaborazione con l'Università di Berkeley e con eventuali altri partner nazionali e internazionali, nonché con Università e centri di ricerca, che contribuiscono, secondo le rispettive competenze, allo sviluppo dei contenuti formativi, al mentoring e alla valorizzazione di best practice internazionali.

Le attività del Programma possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- workshop tematici su sviluppo del business, strategia, accesso al mercato e fundraising;
- sessioni di mentoring e advisory tecnico-scientifico;
- percorsi di accompagnamento al go-to-market e alla validazione delle soluzioni in contesti applicativi reali;
- attività di networking con imprese, investitori, università e altri attori dell'ecosistema dell'innovazione.

FASE 3 | Valorizzazione dei risultati

Al termine del percorso di accelerazione, Factory Plus organizza in accordo con le Parti uno o più eventi di valorizzazione dei risultati del Programma finalizzati a favorire l'incontro tra le start-up partecipanti e investitori nazionali e internazionali, operatori finanziari e altri stakeholder qualificati.

Factory Plus supporta le start-up negli incontri one-to-one con investitori e partner potenziali, favorendo opportunità di crescita, investimento e sviluppo industriale.

6. REGIME DI AIUTI

I contributi regionali concessi alle start-up nell'ambito del Programma di accelerazione internazionale sono erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

7. VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e si concluderà il 31 dicembre 2028.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo per sopravvenute modifiche normative o altre rilevanti ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.

L'Accordo potrà essere rinnovato o prorogato, previo espresso accordo tra le Parti, sulla base dei risultati conseguiti dalle start up accelerate nel primo triennio.

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE AZIONI REALIZZATE

Le Parti s'impegnano a monitorare in tutte le fasi l'andamento delle attività previste nel presente Accordo.

A conclusione delle attività le Parti provvederanno ad analizzare gli esiti ed i risultati del Programma in senso ampio.

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Fondazione, ai sensi dell'art. 1381 Codice civile, farà quanto possibile affinché Factory si assuma l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13

agosto 2010 n. 136, da considerarsi quale condizione per l'erogazione del contributo di cui al precedente art. 3.

Il presente accordo sarà risolto di diritto qualora le transazioni riferibili allo stesso siano eseguite senza avvalersi di banche o dell'ente Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

Il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente:

- n. 100000011050 presso Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT66L0306912711100000011050 intestato a Factory Plus.

10. COMUNICAZIONE

Le Parti condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.

Le comunicazioni verso le start up beneficiarie inerenti la concessione ed erogazione dei contributi regionali saranno curate da Factory in raccordo con Regione Lombardia, evidenziando che i suddetti contributi a fondo perduto (*grant*) derivano da risorse regionali.

11. UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Le Parti, previa opportuna informativa ai, e nel rispetto di eventuali obblighi di riservatezza assunti nei confronti dei soggetti interessati, concordano di poter utilizzare le informazioni e i risultati raccolti in occasione dell'attività del programma di accelerazione internazionale e delle performance di mercato delle start up accelerate per fini istituzionali e per la divulgazione di tali risultati.

Rimane inteso che, in caso di utilizzo di dette informazioni, la Parte interessata avrà cura di menzionare anche l'altra, unitamente a Factory, quali soggetti coinvolti nel Programma, nonché il Programma stesso.

Le Parti non potranno essere menzionate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere menzionate a scopi pubblicitari.

12. NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA LAVORO

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

13. DOCUMENTI FORNITI

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che una Parte possa aver fornito ad altra Parte con riferimento all'oggetto del presente Accordo è e rimane di proprietà della prima.

14. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

15. SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. L'imposta di bollo è a carico delle Parti ed è assolta in modo virtuale.

16. PRIVACY

Le Parti dichiarano di conoscere la disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e si impegnano ad applicarla con diligenza ai dati personali raccolti in ragione delle attività disciplinate dal presente accordo e dal Bando per la selezione delle start up attuativo dei criteri di cui al precedente articolo 3.

Il trattamento dei dati relativi a soggetti terzi verrà disciplinato, laddove opportuno, tramite appositi successivi provvedimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679.

17. LIMITI ISTITUZIONALI E STATUTARI

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare i rispettivi vincoli statutari ed istituzionali, impegnandosi reciprocamente a rispettarli in ogni stato e fase del presente Accordo.

In particolare, le Parti sono soggette a:

- vincoli territoriali:
 - la Fondazione sostiene enti che operino in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
 - la Regione sostiene gli operatori economici che abbiano sede operativa all'interno della Regione Lombardia;
- vincoli erogativi:
 - per quanto applicabile, la Fondazione sostiene esclusivamente enti privi di scopo di lucro, ai sensi di quanto disciplinato nel documento “Criteri generali per la concessione di contributi” di cui le Parti dichiarano di essere a conoscenza ovvero a proprie società strumentali;
 - i destinatari dei contributi previsti da Regione Lombardia sono (ai sensi della l.r. 11/2014) “start up” costituite come MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) con sede operativa sul territorio regionale ovvero che dichiarino l'intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia ai fini dell'erogazione del contributo; la verifica sull'effettiva costituzione della sede operativa in Lombardia è a carico di Factory e costituisce parte della rendicontazione da trasmettere a Regione Lombardia;
 - il contributo di Regione Lombardia sarà erogato secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 e nel quadro della l.r. 34/1978 e s.m.i. e della l.r. 11/2014.

18. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Le Parti dichiarano di conoscere le disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, così come

successivamente modificato e integrato, e si impegnano, nella esecuzione del presente Accordo, a fare in modo che il proprio personale e i soggetti, comunque, loro afferenti non commettano e si astengano dal tenere condotte contrarie ai principi e alle disposizioni di cui al menzionato Decreto legislativo 231/2001.

REGIONE LOMBARDIA
Il Direttore della Direzione
Generale Sviluppo
Economico
(dott. Armando De Crinito)

Fondazione Cariplo
Il Direttore Generale e CEO
(dott. Sergio Urbani)

Principia S.p.a.
Il Procuratore
(dott. Marco Pilloni)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*